



Repertorio n. 6.636

Raccolta n. 4.944

ATTO COSTITUTIVO

della società **"Italian Ageing - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata"**, con denominazione in forma abbreviata **"AGE-IT scarl"**, con sede in Comune di Firenze, capitale sociale Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue,
il giorno diciannove (19) del mese di settembre,
in Firenze, Piazza San Marco n. 4, presso la sede dell'Università degli Studi di Firenze.

Avanti a me dottor STEFANO SPINELLI, Notaio in Firenze, con studio in Piazza della Repubblica n. 3, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

sono presenti

- PETRUCCI ALESSANDRA, nata a Milano il 10 marzo 1962, domiciliata per la carica ove appresso, codice fiscale PTR LSN 62C50 F205N, la quale dichiara di intervenire al presente atto in proprio e quale Rettrice pro-tempore, con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e quindi legale rappresentante, con poteri di firma del presente atto, della "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE", con sede in Firenze (FI), Piazza San Marco n. 4, Codice Fiscale 01279680480, ente costituito in Italia e regolato dal diritto italiano, in virtù dei poteri alla stessa conferiti con delibera del medesimo Consiglio di Amministrazione in data 14 settembre 2022 (assunta anche in seguito alla precedente delibera sempre del Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2022), e contenente espressa autorizzazione e delega alla sottoscrizione del presente atto, in conformità alla Legge e allo Statuto dell'Università medesima; delibere dei cui Verbali io Notaio ho preso visione;

- CHIATTI CARLOS JUAN, nato a Pola de Lena (Spagna) il 16 settembre 1979, residente a Falconara Marittima (AN), Via Martiri della Resistenza n. 2/A, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e quindi legale rappresentante, con poteri di firma del presente atto, della società "Tech4Care S.r.l.", costituita in Italia, con sede in Falconara Marittima (AN), Via Guglielmo Marconi n. 32, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche 02690340423, Numero REA AN-207549, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta società assunta in data 14 settembre 2022, del cui verbale io Notaio ho preso visione, in conformità a quanto previsto dal vigen-

REGISTRATO A FIRENZE
il 22/09/2022
numero 38128
serie 1T
Euro 200,00

te statuto sociale.

Detti comparenti, della cui identità personale e qualificazione Notaio sono certo, dichiarano di essere cittadini italiani e che entrambi gli Enti sopra costituiti, rispettivamente di diritto pubblico e privato, sono di nazionalità italiana, ed in virtù del presente atto innanzitutto premettono quanto segue:

-- con Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, ed alle Linee Guida per le iniziative di sistema della stessa Missione 4 Componente 2 adottate dal suddetto Ministero;

-- in risposta al suddetto Avviso, l'Università degli Studi di Firenze ha presentato, in qualità di Soggetto Proponente, apposita proposta progettuale per la creazione di un Partenariato Esteso denominato "Italian Ageing Society - AGE-IT" focalizzato sulle conseguenze e sfide dell'invecchiamento e si è impegnato alla costituzione dell'Hub entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della fase negoziale col Ministero dell'Università e della Ricerca, così come previsto dal citato Avviso pubblico;

-- il Ministero dell'Università e della Ricerca, con Decreto Direttoriale n. 1243 del 2 agosto 2022, recante l'approvazione delle graduatorie della Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento al citato D.D. 341 del 15 marzo 2022, ha comunicato che la predetta proposta progettuale di cui l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE è Proponente, come sopra descritta, è stata ammessa alla Fase 2 dell'Avviso stesso, per la presentazione della "Proposta Integrale", avendo raggiunto il punteggio stabilito a tal fine;

-- in data 7 settembre 2022 (scadenza fissata dal Ministero), l'Università degli Studi di Firenze ha regolarmente presentato la Proposta Integrale, alla quale ha fatto seguito apposita comunicazione da parte del medesimo Ministero dell'Università e della Ricerca, che ha stabilito per la data del 16 settembre 2022 l'apertura della "fase negoziale" (ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso), propedeutica all'adozione del decreto di concessione del finanziamento, il quale deve necessariamente contenere l'identificativo fiscale (codice) riferito all'HUB, come in appresso definito; con la precisazione che all'esito della apposita riunione convocata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, è stato previsto il termine del 26 settembre 2022 per la costituzione del predetto "Hub", al fine di consentire l'adozione del Decreto di

Concessione da parte dello stesso Ministero entro il 30 settembre 2022;

-- l'art. 4 comma 6 del citato Decreto Direttoriale n. 341 in data 15 marzo 2022 (con il quale il Ministero ha emanato l'Avviso pubblico per presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base") dispone infatti che *"l'Hub è appositamente costituito per la realizzazione del Partenariato esteso di cui al presente Avviso, successivamente alla data di eventuale aggiudicazione della proposta progettuale. Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato. Le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca individuano la maggioranza dei componenti degli organi di governo dell'Hub"*, definendo altresì, all'art. 1 comma 3, che *"i partenariati sono programmi caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e problem solving, realizzati da reti diffuse di Università, Enti Pubblici di Ricerca, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in una struttura consortile"*;

-- si rende pertanto necessario procedere alla costituzione del suddetto "Hub" del Partenariato Esteso, che rappresenti il Soggetto attuatore e che sia referente unico (appositamente costituito) per la realizzazione del relativo Programma, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati (denominati *Spoke*), quali soggetti esecutori, presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di "Soggetti Affiliati"; con la precisazione che l'Hub dovrà rappresentare, sempre ai sensi del citato Avviso pubblico di cui al Decreto Direttoriale n. 341/2022, la struttura deputata allo svolgimento delle attività di gestione e coordinamento del Partenariato, ricevendo le tranche di agevolazioni concesse dal Ministero dell'Università e della Ricerca da destinare alla realizzazione del programma, nonché verificando e trasmettendo la rendicontazione delle attività svolte dagli *Spoke* e loro Affiliati;

-- ritenuto infine che l'articolo 25-bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233 - Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha inserito l'art. 4 bis nel D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il quale prevede che *"le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma*

1, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche" ai sensi del contenuto del medesimo Decreto n. 175/2016 (comma 2 articolo 4), è stata individuata, per la costituzione dell'Hub, la forma giuridica della "Società Consortile a Responsabilità Limitata", quale struttura giuridica ritenuta idonea a rispettare le prescrizioni normative sopra indicate;

-- peraltro, al fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale degli altri Enti indicati come idonei al fine di realizzare il Progetto sopra più volte menzionato (Partenariato), comunque in osservanza a quanto previsto dall'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui sopra e dalla conseguente proposta progettuale, è volontà dei soggetti costituiti attribuire all'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola e zero centesimi) e quindi per l'ammontare massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi).

Tanto premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

1) - E' costituita, tra il predetto Ente "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE" e la società "Tech4Care S.r.l.", una Società Consortile a Responsabilità Limitata, sotto la denominazione sociale **"Italian Ageing - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata"**, con denominazione in forma abbreviata **"AGE-IT scarl"**.

2) - La società ha sede in Comune di Firenze; agli effetti dell'articolo 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, per l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, i comparenti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società, nel suddetto Comune di Firenze, è il seguente: Piazza San Marco n. 4.

3) - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2032.

4) - 1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile, mutualistico e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di creare e gestire il Partenariato esteso alle Università, ai Centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base (di seguito "Partenariato esteso") denominato "A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for an inclusive Italian ageing society", con acronimo "AGE-IT", per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione (di seguito il "Programma") nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di se-

guito "MUR") n. 341 del 15 marzo 2022, concernente l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle Università, ai Centri di Ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

2. A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere l'Hub del Partenariato esteso denominato AGE-IT, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, ammesso al finanziamento con D.D. MUR n. 1243 del 2 agosto 2022, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati.

3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere attività strumentali e correlate allo stesso.

4. La Società potrà compiere qualsiasi operazione economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto consortile, fatta espressa esclusione per le operazioni di raccolta del risparmio e per quelle altre che risultano vietate dalla Legge.

5. La Società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio. Le condizioni e le modalità di utilizzo di personale e risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

7. La Società potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

8. La Società potrà assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.

9. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

5) - Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE.....Euro 10.000,00=
- "Tech4Care S.r.l.".....Euro 10.000,00=

Totale Capitale Sociale.....Euro 20.000,00=.

Si danno reciprocamente atto i soci che detto capitale sociale viene contestualmente versato in denaro, per l'intero ammontare (dunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2464 del codice civile per i conferimenti in denaro), da ciascun socio in base alla partecipazione sottoscritta, come di seguito meglio indicato, nelle mani dell'Organo Amministrativo in appresso nominato, il quale, in persona del nominato componente, ne rilascia corrispondente quietanza ed attesta che il capitale sociale è interamente versato; detto versamento avviene:

a) da parte dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) - pari all'intera quota di partecipazione sociale sottoscritta - mediante apposito assegno circolare Serie e n. C 7404595977-12 intestato alla società "Italian Ageing - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata", recante la clausola "non trasferibile", emesso in data odierna da Unicredit S.p.A., Filiale di Firenze, Via dei Vecchietti;

b) da parte della società "Tech4Care S.r.l.", l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) - pari all'intera quota di partecipazione sociale sottoscritta - mediante apposito assegno circolare n. 7020713531-00 intestato alla società "Italian Ageing -AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata", recante la clausola "non trasferibile", emesso in data 16 settembre 2022 dal Credito Emiliano S.p.A., Filiale di Ancona.

La signora PETRUCCI ALESSANDRA, nella qualità di nominato componente dell'Organo Amministrativo di cui appresso, dichiara di ricevere e prendere in custodia la somma rappresentante l'intero capitale sociale e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato alla società una volta che la stessa sia stata iscritta nel competente Registro delle Imprese e a versare il citato importo su detto conto.

I soggetti comparenti, come sopra rappresentati, con il presente atto attribuiscono all'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi), e quindi fino a raggiungere l'ammontare massimo del capitale sociale di Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi), con l'espressa facoltà di stabilire di volta in volta, la scindibilità o meno dei singoli aumenti.

Il proposto aumento, al fine di realizzare il progetto più volte indicato, in osservanza di quanto previsto dall'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui alla premessa, verrà offerto, in uguali partecipazioni sociali da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ciascuna, e dunque in uguali proporzioni, da liberare in denaro, a favore di:

- * Università degli Studi di Milano-Bicocca, codice fiscale 12621570154;
- * Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", codice fiscale 940021400026;
- * Università degli Studi di Padova, codice fiscale 80006480281;
- * Università Ca' Foscari Venezia, codice fiscale 80007720271;
- * Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, codice fiscale 80007010376;
- * Università degli Studi di Roma "La Sapienza", codice fiscale 80209930587;
- * Università degli Studi di Napoli Federico II, codice fiscale 00876220633;
- * Università degli Studi del Molise, codice fiscale 92008370709;
- * Università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice fiscale 80002170720;
- * Università della Calabria, codice fiscale 80003950781;
- * Consiglio Nazionale delle Ricerche, codice fiscale 80054330586;
- * Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - IRCCS INRCA, codice fiscale 00204480420;
- * Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., codice fiscale 00068310945;
- * Università Commerciale Luigi Bocconi, codice fiscale 80024610158;
- * Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale 02133120150;
- * Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA, codice fiscale 80035060328;
- * Università Vita-Salute San Raffaele, codice fiscale 97187560152;
- * Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi, codice fiscale 08540780155;
- * Confederazione Cooperative Italiane - Confcooperative, codice fiscale 80156250583;
- * Sanofi S.r.l., codice fiscale 00832400154.

Detta facoltà dovrà essere esercitata nel periodo massimo di mesi tre (3) decorrenti dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese. All'Organo Amministrativo è delegato altresì il potere di fissare i termini sia per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, sia per l'esecuzione complessiva dell'operazione delegata.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2481-bis, comma 1, ultimo periodo, c.c., spetta (nei termini e con le modalità disciplinati dallo Statuto Sociale ai sensi dell'art. 2473, comma 1, codice civile) a tutti i soci cui non venga offerto il diritto di sottoscrizione in sede di aumento di capitale deciso dall'Organo amministrativo.

6) - Le parti convengono che la società venga attualmente am-

ministrata da un Amministratore Unico.

Quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, comunque nel rispetto di quanto previsto nello Statuto Sociale di cui appresso, viene nominata la signora PETRUCCI ALESSANDRA, sopra generalizzata, la quale resterà in carica per tre esercizi sociali, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

La signora PETRUCCI ALESSANDRA, presente, accetta la carica conferitale e dichiara che contro la sua nomina non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'Ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea; dichiara altresì di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico.

Il nominato Amministratore Unico, signora PETRUCCI ALESSANDRA, è investito di ogni potere per la gestione della società, con le precisazioni risultanti dallo Statuto Sociale di cui appresso.

7) - Quale Organo di controllo della società consortile, in conformità a quanto previsto nello Statuto sociale di cui appresso, viene nominato un Sindaco unico con funzione di revisione legale dei conti, nella persona del dott. Galantucci Flavio, nato a Firenze il 23 maggio 1969, con studio in Firenze, Via dei Della Robbia n. 20, codice fiscale GLN FLV 69E23 D612M, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 123062 con D.M. in data 18 dicembre 2001 pubblicato sulla G.U. n. 1 del 4 gennaio 2002; lo stesso resterà in carica per tre esercizi sociali, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Al Sindaco Unico verrà riconosciuto il compenso di Euro 12.000,00 (dodicimila e zero centesimi) annui.

In merito si precisa che il Sindaco unico, signor Galantucci Flavio, ha già fatto pervenire dichiarazione circa i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico, nonché l'inesistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dalla vigente normativa.

8) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

9) - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2022.

10) - Ai sensi dell'articolo 2463 n. 9 del Codice Civile, i comparenti dichiarano che l'importo globale delle spese per la costituzione, poste a carico della società, si calcola approssimativamente pari ad Euro 2.300,00 (duemilatrecento e zero centesimi).

11) - La società è retta e governata dai patti riportati nel-

lo Statuto Sociale che, composto di numero 26 (ventisei) articoli, i costituiti comparenti espressamente approvano, e che qui di seguito integralmente si riporta:

"STATUTO

**"Italian Ageing Society - AGE-IT Società Consortile
a Responsabilità Limitata"**

(in forma abbreviata "AGE-IT scarl")

Società Consortile a responsabilità limitata

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita ai sensi degli art. 2615 ter e 2462 cod. civ. e seguenti, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione **"Italian Ageing Society - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata"**, di seguito denominata anche **"AGE-IT scarl"**.

ARTICOLO 2

SEDE

1. La società consortile ha sede legale in Firenze, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.

ARTICOLO 3

OGGETTO SOCIALE

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile, mutualistico e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di creare e gestire il Partenariato esteso alle Università, ai Centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base (di seguito "Partenariato esteso") denominato "A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for an inclusive Italian ageing society", con acronimo "AGE-IT", per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione (di seguito il "Programma") nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 341 del 15 marzo 2022, concernente l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle Università, ai Centri di Ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

2. A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere l'Hub del Partenariato esteso denominato AGE-IT, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, ammesso al fi-

nanziamento con D.D. MUR n. 1243 del 2 agosto 2022, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati.

3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere attività strumentali e correlate allo stesso.

4. La Società potrà compiere qualsiasi operazione economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto consortile, fatta espressa esclusione per le operazioni di raccolta del risparmio e per quelle altre che risultano vietate dalla Legge.

5. La Società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio. Le condizioni e le modalità di utilizzo di personale e risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

7. La Società potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

8. La Società potrà assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.

9. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

ARTICOLO 4

DURATA

1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2032, salvo eventuali proroghe o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e, in caso di proroga, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile;
- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci e a tale scopo destinati.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi).

2. E' attribuita all'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2481 codice civile la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi), e quindi fino a raggiungere l'ammontare massimo del capitale sociale di Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi), con l'espressa facoltà di stabilire di volta in volta, la scindibilità o meno dei singoli aumenti.

Il proposto aumento, al fine di realizzare il progetto più volte indicato, in osservanza di quanto previsto dall'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui alla premessa, verrà offerto, in uguali partecipazioni sociali da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ciascuna, e dunque in uguali proporzioni, da liberare in denaro, a favore di:

* Università degli Studi di Milano-Bicocca, codice fiscale 12621570154;

* Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", codice fiscale 940021400026;

* Università degli Studi di Padova, codice fiscale 80006480281;

* Università Ca' Foscari Venezia, codice fiscale 80007720271;

* Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, codice fiscale 80007010376;

* Università degli Studi di Roma "La Sapienza", codice fiscale 80209930587;

* Università degli Studi di Napoli Federico II, codice fiscale 00876220633;

* Università degli Studi del Molise, codice fiscale 92008370709;

* Università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice fiscale 80002170720;

* Università della Calabria, codice fiscale 80003950781;

* Consiglio Nazionale delle Ricerche, codice fiscale 80054330586;

* Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - IRCCS INRCA, codice fiscale 00204480420;

* Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., codice fiscale 00068310945;

* Università Commerciale Luigi Bocconi, codice fiscale 80024610158;

* Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale 02133120150;

* Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA, codice fiscale 80035060328;

* Università Vita-Salute San Raffaele, codice fiscale 97187560152;

* Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi, codice fiscale

08540780155;

* Confederazione Cooperative Italiane - Confcooperative, codice fiscale 80156250583;

* Sanofi S.r.l., codice fiscale 00832400154.

Detta facoltà dovrà essere esercitata nel periodo massimo di mesi tre (3) decorrenti dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese. All'Organo Amministrativo è delegato altresì il potere di fissare i termini sia per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, sia per l'esecuzione complessiva dell'operazione delegata.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2481-bis, comma 1, ultimo periodo, codice civile, spetta (nei termini e con le modalità disciplinati dallo Statuto Sociale ai sensi dell'art. 2473, comma 1, codice civile) a tutti i soci cui non venga offerto il diritto di sottoscrizione in sede di aumento di capitale deciso dall'Organo amministrativo.

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, fuori dall'ipotesi prevista nel comma precedente, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile e comunque nel rispetto delle proporzioni del precedente comma 2; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, comunque in conformità a quanto previsto nel presente Statuto Sociale.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

5. E' esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

ARTICOLO 7

SOCI

1. Possono essere ammessi alla Società consortile soggetti pubblici e/o privati nazionali e internazionali che svolgono attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'articolo 3.

2. L'ammissione di nuovi Soci, fuori dall'ipotesi prevista nel precedente articolo 6), viene deliberata dall'Assemblea dei Soci mediante aumento di capitale sociale, con le maggioranze previste dal presente Statuto sociale.

3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da

ciascuno sottoscritta.

2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dall'Assemblea, previa delibera dei competenti organi dei soci aventi natura pubblica.

ARTICOLO 8-bis

DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 175/2016, e dell'art. 4 comma 6 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, sono attribuiti i seguenti diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile:

-- in caso di nomina di Amministratore Unico, esso sarà designato dall'Università degli Studi di Firenze;

-- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:

a) un Consigliere, con funzioni di Presidente, è designato dall'Università degli Studi di Firenze;

b) fino a tre (3) Consiglieri sono designati dalle Università pubbliche e dagli Enti Pubblici di Ricerca (vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca), a maggioranza assoluta del capitale sociale portato dagli stessi;

c) almeno un Consigliere è designato dagli altri soci (anche aventi natura giuridica privata), a maggioranza assoluta del capitale sociale portato dagli stessi;

-- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, si applica il diritto sopra indicato al punto a) inerente l'Università degli Studi di Firenze, un altro consigliere verrà nominato dalle Università pubbliche e dagli Enti Pubblici di Ricerca (vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca), a maggioranza assoluta del capitale sociale portato dagli stessi, ed il terzo dagli altri soci (anche aventi natura giuridica privata), sempre a maggioranza assoluta del capitale sociale portato dagli stessi.

ARTICOLO 9

ALIENAZIONE DELLE QUOTE

1. Fino alla conclusione del Programma è vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale.

2. Successivamente alla conclusione del Programma, il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti dal Registro delle Imprese, secondo la procedura di cui appresso.

3. I soci aventi natura giuridica pubblica godono del diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive partecipazioni, per le quote in trasferimento da soci aventi la stes-

sa natura giuridica.

4. La predetta procedura prevista per il trasferimento delle partecipazioni a favore dei soci aventi natura giuridica pubblica, deve intendersi applicabile anche a favore dei soci aventi natura giuridica privata, per il trasferimento di quote di partecipazione da soci aventi la medesima natura giuridica.

ARTICOLO 10

RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del presente statuto, compete al socio nei casi previsti dalla legge.

2. Il recesso deve essere comunicato all'Organo amministrativo con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso stesso, ovvero dalla data in cui il socio ha avuto notizia del compimento dell'operazione alla quale consegua la possibilità di esercitare il diritto medesimo, il tutto ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

3. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

4. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

5. I Soci Enti Pubblici - ed i Soci di diritto privato controllati da enti pubblici - possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza - o Enti controllanti - o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a variazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie, ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi; si applicano le disposizioni dell'art. 2473 c.c..

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:

a) non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dall'Assemblea;

b) abbia svolto un'attività in contrasto con quella della società;

c) utilizzi risorse sociali per questioni personali;

d) compia gravi irregolarità da parte dell'Organo amministrativo;

- e) abbia impedito il perseguimento dell'oggetto sociale;
- f) abbia assunto obbligazioni per conto della società;
- g) violi obblighi di riservatezza;
- h) abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.

2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta dell'Organo amministrativo, con apposita deliberazione.

3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lett. a), il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.

5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura dell'Organo amministrativo, al socio escluso.

6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis c.c..

ARTICOLO 12

CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL'ESCLUSIONE DI SOCI

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si perde la qualità di socio.

2. La quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri Soci.

ARTICOLO 13

ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo ovvero il Revisore.

2. Non è possibile istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci iscritti nel Registro delle Imprese alla data di convocazione, in persona dei legittimi rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.

3. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

4. L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

6. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

7. Nell'ambito delle sue prerogative, l'Assemblea dei Soci:

- a) delibera se affidare la gestione della società ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al presente Statuto ed in conformità alla vigente normativa in materia;
- b) nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quando istituito, fermo quanto previsto dall'articolo 8-bis) del presente Statuto in tema di diritti particolari dei Soci, e delibera sulla sua/loro eventuale revoca e/o sostituzione;
- c) approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale proposta dall'Organo Amministrativo;
- d) adotta i documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
- e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) delibera circa l'ammontare del contributo annuale su proposta dell'Organo amministrativo;
- g) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto, compreso l'aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi so-

ci, giusto anche quanto previsto all'articolo 7 comma 2 dello Statuto sociale;

h) delibera sulle eventuali variazioni della sede legale;

i) delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società;

l) approva eventuali regolamenti interni della Società;

m) nomina l'Organo di controllo, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione;

n) nomina eventuali comitati consultivi di natura tecnico e/o scientifica, strettamente strumentali all'attività sociale, laddove consentito ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ovvero in conformità al Programma destinatario dei benefici del Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenuto il particolare scopo della società;

o) delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, o pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis cod.civ..

ARTICOLO 16

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

3. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 17

QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI

1. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con

il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le diverse o più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.

2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto stesso ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei loro poteri;
- proroga o scioglimento della Società.

3. Il Socio in mora con i versamenti o con l'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui all'Art. 8 del presente Statuto non può esercitare il diritto di voto e, conseguentemente, non rileva ai fini del calcolo dei quorum assembleari previsti nel presente Statuto.

ARTICOLO 18

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il sistema di amministrazione e controllo è quello tradizionale.

2. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina e tenendo conto delle esigenze della società e del contenimento dei costi e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati con le modalità sopra precisate, tenuto conto dei diritti dei soci di cui all'articolo 8-bis dello Statuto Sociale.

3. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione, qualora istituito, spetta al componente designato dall'Università degli Studi di Firenze. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, eventualmente, un vice-presidente, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016 la carica stessa è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

4. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

5. Tutti i componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere requisiti ed esperienze professionali adeguati in relazione all'oggetto delle attività della società. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

- si trovino in situazione di conflitto di interessi della società.

6. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la composizione di tale organo deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e pertanto gli amministratori devono essere scelti assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

7. Salvo diversa delibera dall'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I rappresentanti delle Università decadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno di avvicendamento nella carica di Rettore.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, ovvero da un Vice Presidente, se nominato.

9. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r o pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore a tre giorni. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dal Sindaco; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Am-

ministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.

ARTICOLO 19

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Organo Amministrativo assicura il corretto adempimento degli obblighi del soggetto attuatore (Hub) del Partenariato esteso AGE-IT, indicati all'art. 15 del Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022, approva gli accordi di definizione dei rapporti tra Hub e Spoke nell'ambito della gestione del Partenariato esteso AGE-IT, di cui all'art. 4 comma 17 del Decreto predetto, verifica il conseguimento delle milestones e target di Programma intermedi e finali e approva il piano di ripartizione delle tranches ricevute dal MUR.

3. Sono, tra le altre, di competenza dell'Organo Amministrativo:

- l'approvazione della proposta di bilancio d'esercizio e preventivo;
- la proposta all'assemblea dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
- la proposta di istituire, a carico dei Soci, contributi annuali ed il loro eventuale ammontare;
- le delibere relative all'adeguamento formale dello Statuto a disposizioni normative inderogabili, da proporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale nei limiti, anche temporali, previsti dall'art. 6 comma 2.

5. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

6. L'Organo Amministrativo può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

ARTICOLO 20

LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza della società compete all'Amministrato-

re unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed al membro del Consiglio di Amministrazione fornito dei poteri delegati, nei limiti della delega.

2. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione il Presidente ha altresì i seguenti poteri:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- e) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei cinque giorni successivi alla loro adozione;
- f) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale, al quale Organo sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile (qualora obbligatoria). Il componente ovvero i componenti dell'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, in ogni caso, la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.

3. Tuttavia, con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. Per la revisione legale dei conti, anche qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, si applicano le disposizioni in materia previste per le società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, relative disposizioni di attuazione, nonché successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

5. La nomina e il funzionamento dell'Organo di controllo e della revisione legale dei conti sono disciplinati da quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile e successive modifiche, nonché dall'art. 3 del D.Lgs. n. 175/2016.

ARTICOLO 22

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO; TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE

1. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere all'Amministratore unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa.
2. Alla carica di Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.
3. L'Assemblea determina inoltre il compenso da corrispondere al componente ovvero ai componenti dell'Organo di controllo, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla normativa.
4. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.
5. L'organo amministrativo, nel determinare il trattamento economico annuo da corrispondere ad eventuali dirigenti ed ai lavoratori dipendenti, non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa; parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ARTICOLO 23

BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 24

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
2. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea a organismi aventi scopi consortili o finalità analoghe a quelli della società.

ARTICOLO 25

RINVIO

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed

alle leggi in materia.

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra la Società e i soci, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Società".

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai costituiti comparenti i quali, su mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, unitamente a me Notaio, alle ore quattordici e minuti cinquanta (14,50).

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mano di me Notaio in sei fogli di carta, occupati per facciate intere ventidue e fin qui della presente ventitreesima.

F.to ALESSANDRA PETRUCCI

F.to CARLOS JUAN CHIATTI

F.to STEFANO SPINELLI NOTAIO

Sigillo